



Intesa **P**rogrammatica d'**A**rea



Allegato n. 2

alla proposta di documento programmatico

Regolamento del Tavolo di concertazione dell'IPA

Consulenza ed elaborazione strategica:



REGOLAMENTO DEL “TAVOLO DI CONCERTAZIONE”

dell’

INTESA PROGRAMMATICA D’AREA

del

CAMPOSAMPIERESE

in provincia di Padova

VISTA la legge regionale del Veneto 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”, che istituisce gli atti e gli strumenti della programmazione regionale, in particolare il Programma Regionale di Sviluppo, i Piani regionali di settore, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria, il Piano di attuazione e spesa e i bilanci pluriennali e annuali;

VISTO l’articolo 4 della citata legge regionale del Veneto 29 novembre 2001, n. 35 che stabilisce, per tutti gli strumenti della programmazione regionale, il principio della concertazione con gli enti locali e con le parti economiche e sociali;

VISTO l’articolo 18 della citata legge regionale del Veneto 29 novembre 2001, n. 35, che disciplina il Piano di attuazione e spesa (PAS), innovativo strumento della programmazione, anche finanziaria, regionale il quale, previa una ricognizione delle risorse disponibili, determina le priorità del loro impiego, ripartendole per gruppi omogenei di intervento, chiamati “azioni”, e che riguardano l’intervento strutturale della Regione, cioè la realizzazione di infrastrutture, di opere, nonché di interventi, azioni di sostegno e regimi di aiuto che manifestino la loro utilità oltre l’esercizio nel quale vengono attuati;

VISTO l’articolo 25 della citata legge regionale del Veneto 29 novembre 2001, n. 35, il quale dispone, al comma 1, che “su iniziativa della Giunta regionale o su richiesta degli enti locali, il PAS può essere articolato, sia per la formulazione che per la gestione, su base territoriale sub-regionale” e, al comma 2, che “per queste aree, ad eccezione delle materie che si ritengano di esclusivo livello regionale, nel PAS sarà predisposta una specifica sezione riguardante tutti i settori di intervento, denominata intesa programmatica d’area (IPA)”;

CONSIDERATO che il medesimo articolo 25 della citata legge regionale del Veneto 29 novembre 2001, n. 35 prescrive, inoltre, che tale articolazione del PAS richiede il consenso delle amministrazioni provinciali, delle comunità montane, ove presenti sul territorio interessato, e della maggioranza dei comuni interessati e che gli enti locali adeguano i propri strumenti di pianificazione e di intervento a quanto previsto dalla programmazione decentrata del PAS, partecipandovi anche significativamente con proprie risorse;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3200 del 15 ottobre 2004 recante “Piano di attuazione e spesa (PAS). Avvio delle procedure per la predisposizione. Art. 18 L.R. 35/2001” che detta le modalità e i criteri per la predisposizione del primo PAS, nell’ambito del quale trova collocazione anche il nuovo strumento di sviluppo del territorio denominato “Intesa Programmatica d’Area (IPA)”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 556 del 25.02.2005 recante “Adozione, ai fini dell’avvio del processo di concertazione, del Piano di Attuazione e Spesa (PAS). (Artt. 2, 18,-25, L.R. 35/2001)”;

CONSIDERATO che nel territorio dei Comuni di Borgoricco, Campodarsego, Camposampiero, Loreggia, Massanzago, Piombino Dese, San Giorgio delle Pertiche, Santa Giustina in Colle, Villa del Conte, Villanova di Camposampiero, Trebaseleghe, sono in atto da diversi anni iniziative istituzionali comuni, sfociate nella costituzione dell’Unione dei Comuni del Camposampierese e dell’Unione dei Comuni dell’Alta Padovana, nonché numerose iniziative comuni di sviluppo locale sostenibile, cui partecipano anche la Provincia di Pa-

dova e la Regione del Veneto, quali il protocollo di intesa per il Piano strategico dei servizi, nonché, da ultimo, il Protocollo di intesa relativo alla redazione del Piano di assetto del territorio intercomunale (PATI) dell'ambito territoriale del Camposampierese;

CONSIDERATO che i predetti comuni, assieme alle relative Unioni, alla Provincia di Padova, alle Parti economiche e sociali e ad altri enti pubblici operanti nel territorio del Camposampierese, a seguito di numerosi incontri di approfondimento tecnico, hanno deciso, nella riunione del 19 aprile 2005, tenutasi presso il Comune di Piombino Dese, di attivare tutte le procedure e gli strumenti necessari per richiedere alla Giunta Regionale del Veneto l'attivazione dell'Intesa Programmatica dell'Area (IPA) del Camposampierese, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 della citata legge regionale del Veneto 29 novembre 2001, n. 35;

CONSIDERATO che tra i predetti soggetti istituzionali ed economico sociali é stato sottoscritto in data 19.05.2005 a Camposampiero (PD) un "Protocollo di intesa" per l'attivazione della Intesa Programmatica d'Area del Camposampierese ai sensi dell'art. 25 della legge regionale del Veneto 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione";

CONSIDERATO che, al fine di assicurare la più ampia partecipazione nel processo di concertazione degli obiettivi, delle strategie e degli interventi di sviluppo locale che saranno individuati nell'ambito dell'IPA del Camposampierese, il predetto "Protocollo di intesa" prevede l'istituzione di un apposito "Tavolo di concertazione", espressione del partenariato istituzionale ed economico-sociale locale, al quale far partecipare i rappresentanti legali, o loro delegati, dei singoli Comuni e delle relative Unioni, della Provincia di Padova, delle Parti economiche e sociali, nonché di altri enti pubblici e altre associazioni rappresentative di interessi collettivi, operanti a livello locale;

CONSIDERATO che il predetto "Protocollo di intesa" individua nell'Unione dei Comuni del Camposampierese, con sede in con sede in Camposampiero (PD), via Tiso n.12, il soggetto responsabile dell'Intesa Programmatica d'Area con i compiti di assicurare, tra l'altro: il corretto ed efficiente funzionamento del partenariato istituzionale ed economico-sociale locale; la rappresentanza unitaria del Tavolo di concertazione e gli interessi dei Soggetti sottoscrittori dell'Intesa Programmatica d'Area, anche nelle sedi concertative istituite a livello regionale e nazionale; il coordinamento delle attività di elaborazione e di attuazione dell'IPA del Camposampierese;

CONSIDERATO che risulta necessario stabilire un regolamento interno del predetto Tavolo di concertazione dell'IPA del Camposampierese, anche sulla base della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 358 del 1° marzo 2002, recante "Protocollo di intesa tra Regione del Veneto, parti sociali e autonomie per l'istituzione e la disciplina del Tavolo della concertazione regionale", che costituisce disciplina unitaria nella quale confluiscono tutte le attività di concertazione di iniziativa della Giunta regionale;

i Soggetti Promotori dell'Intesa Programmatica d'Area del Camposampierese

approvano il seguente:

Regolamento del Tavolo di concertazione

ARTICOLO 1 – ISTITUZIONE DEL TAVOLO DI CONCERTAZIONE

E' istituito il Tavolo di concertazione dell'Intesa Programmatica d'Area del Camposampierese, in provincia di Padova, espressione del partenariato istituzionale ed economico-sociale locale.

Il Tavolo di concertazione è presieduto dal Presidente Federico Zanchin, o dal Vicepresidente Alfio Gallo, ed è composto dei seguenti soggetti promotori dell'Intesa Programmatica d'Area del Camposampierese:

Enti locali:

Denominazione Ente

Provincia di Padova

Unione dei Comuni del Camposampierese

Unione dei Comuni dell'Alta Padovana

Comune di Camposampiero

Comune di Borgoricco

Comune di Loreggia

Comune di San Giorgio delle Pertiche

Comune di Santa Giustina in Colle

Comune di Villa del Conte

Comune di Villanova di Camposampiero

Comune di Mazzanzago

Comune di Piombino Dese

Comune di Trebaseleghe

Comune di Campodarsego

Parti economiche e sociali:

Denominazione Ente

UNINDUSTRIA

CIA-Confederazione Italiana Agricoltori

COLDIRETTI

CNA-Confederazione Nazionale Artigianato

UPA

ASCOM

CONFESERCENTI

CILS-Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori

CGIL

UIL-Unione Italiana del lavoro

Altri enti pubblici:

Denominazione Ente

A.A.T.O BRENTA

SETA SPA

CONSORZIO SINISTRA MEDIO BRENTA

L'ammissione di nuovi membri è decisa dal Tavolo con delibera motivata adottata a maggioranza assoluta ed è subordinata alla sottoscrizione del protocollo di intesa per l'attivazione dell'intesa programmatica d'area del Camposampierese e, qualora approvato dal medesimo Tavolo, alla sottoscrizione e alla condivisione del documento programmatico dell'intesa medesima.

Il Tavolo può essere modificato nella sua composizione - per quanto concerne la rappresentanza dei membri - su indicazione del Presidente.

Ove si ritenesse necessario, ai lavori del Tavolo potranno essere invitati a partecipare rappresentanti dell'Amministrazione statale, regionale, degli Enti locali e altri soggetti, pubblici o privati, coinvolti nella fase della programmazione, ovvero del finanziamento, ovvero della realizzazione degli interventi previsti dall'intesa programmatica d'area.

ARTICOLO 2 – FINALITÀ DEL TAVOLO DI CONCERTAZIONE

Il Tavolo di concertazione ha la finalità di promuovere lo sviluppo sostenibile dell'area del Camposampierese, nelle sue tre dimensioni economica, sociale e ambientale, e nel quadro della programmazione comunitaria, nazionale e regionale, mediante il metodo della concertazione e della collaborazione tra enti locali, parti economiche e sociali e altri soggetti pubblici o privati, in particolare attraverso la elaborazione di una Intesa Programmatica d'Area, ai sensi dell'articolo 25, comma 2 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35.

ARTICOLO 3 – FUNZIONI DEL TAVOLO DI CONCERTAZIONE

Il Tavolo di concertazione assume le decisioni relative ai seguenti atti:

- approvazione del documento programmatico dell'Intesa Programmatica d'Area e delle sue successive integrazioni o modifiche;
- approvazione di ogni modifica o integrazione necessaria per la completa attuazione degli interventi programmati mediante l'Intesa programmatica d'area, compresa la riprogrammazione delle risorse rese disponibili a seguito di rinunce, revoche o economie;
- ammissione di nuovi membri;
- modifiche al presente regolamento;
- ogni altra attività ad esso demandata dal presente regolamento, dal Presidente o dalla normativa statale e regionale.

Le deliberazioni del Tavolo sono di norma palesi e sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti, fatta salva ogni diversa indicazione del presente regolamento o decisione dei membri.

ARTICOLO 4 – CONVOCAZIONI DEL TAVOLO DI CONCERTAZIONE

Il Tavolo si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente con comunicazione scritta a ciascun membro, contenente l'ordine del giorno e inviata almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione può essere inviato anche mediante telefax o posta elettronica nel luogo e presso il numero di utenza telefax o all'indirizzo di posta elettronica comunicati da ciascun membro del Tavolo.

Il Tavolo può essere convocato anche su richiesta di almeno 1/5 (un quinto) dei membri contenente l'argomento o gli argomenti da sottoporre alla discussione. In tal caso il Presidente fissa la data della riunione entro trenta giorni dalla data della richiesta.

In casi di urgenza, il Tavolo è convocato dal Presidente a mezzo di telegramma o telefax o posta elettronica almeno ventiquattro ore prima dell'ora fissata per l'adunanza.

La seduta è valida quando vi partecipi almeno un terzo dei membri.

ARTICOLO 5 - PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE

I membri del Tavolo di concertazione, consapevoli della eccezionale rilevanza degli interessi pubblici e socio-economici connessi al conseguimento degli obiettivi sottostanti all'Intesa Programmatica d'area, si impegnano a mantenere rapporti di collaborazione improntati alla lealtà reciproca, svolgendo, per quanto di propria competenza, ogni attività necessaria alla attivazione, progettazione e sottoscrizione dell'Intesa Programmatica d'Area e assicurando l'osservanza del presente regolamento e delle deliberazioni assunte dal Tavolo di concertazione in conformità dello stesso.

ARTICOLO 6 – PRESIDENTE DEL TAVOLO DI CONCERTAZIONE

Il Presidente del Tavolo, in qualità di Soggetto responsabile dell'Intesa Programmatica d'Area del Camposampierese, svolge le seguenti funzioni:

- assicura il corretto ed efficiente funzionamento del partenariato istituzionale ed economico sociale ed il suo raccordo con gli Enti locali;
- rappresenta in modo unitario il Tavolo di concertazione e gli interessi dei Soggetti sottoscrittori dell'Intesa Programmatica d'Area, anche nelle sedi concertative istituite a livello regionale e nazionale;
- attiva le risorse tecniche e organizzative necessarie alla elaborazione e alla attuazione dell'Intesa Programmatica d'Area;
- assicura l'esercizio delle funzioni e dei compiti assegnati dalla legislazione regionale e nazionale nell'ambito della gestione dell'Intesa Programmatica d'Area;
- assume ogni iniziativa utile alla elaborazione e attuazione dell'Intesa Programmatica d'Area, compresa la promozione, ove necessario, di conferenze di servizi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di convenzioni o di accordi di programma ai sensi e per gli effetti, rispettivamente, degli articoli 30 e 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- presenta al Tavolo di concertazione e agli altri Enti interessati relazioni periodiche sullo stato di attuazione dell'intesa programmatica d'area, evidenziando i risultati e le azioni di verifica e monitoraggio svolte, nonché gli interventi non attivabili o non completabili e la conseguente disponibilità di risorse finanziarie non utilizzate.

ARTICOLO 7 – STRUTTURA DI GESTIONE E SEGRETERIA TECNICA

Il Tavolo di concertazione si avvale, per il proprio funzionamento, della struttura amministrativa della Unione dei Comuni del Camposampierese, con sede in Camposampiero (PD), via Tiso n.12.

Il Tavolo individua il segretario che, nell'ambito delle direttive impartite dal Presidente, ha compiti di verbalizzazione e di esecuzione delle deliberazioni assunte, anche avvalendosi delle strutture, dei mezzi e del personale messi a disposizione da parte dei membri.

ARTICOLO 8 – FONDO COMUNE

Il Tavolo può costituire un fondo comune secondo le finalità e le modalità di cui all'articolo 41 del codice civile italiano.

ARTICOLO 9 – ESTINZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Ciascun membro del Tavolo può, in qualsiasi momento, recedere dallo stesso con dichiarazione comunicata per iscritto al Presidente, solo allorché il richiedente sia, per qualunque ragione, escluso da ogni intervento riguardante l'Intesa Programmatica d'Area.

La qualità di membro si perde per dimissioni.

ARTICOLO 10 – DURATA E SCIoglIMENTO DEL TAVOLO DI CONCERTAZIONE

Lo scioglimento del Tavolo e la devoluzione del fondo comune sono deliberati dai membri a maggioranza assoluta.

Il Tavolo di concertazione si scioglie al raggiungimento degli scopi previsti dal presente regolamento.